

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2017

(proposta dalla G.C. 14 marzo 2017)

Sessione Straordinaria d'urgenza

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MONTALBANO Deborah
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	MORANO Alberto
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MALANCA Roberto	UNIA Alberto
FORNARI Antonio	MENSIO Federico	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: GIANNUZZI Stefania - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia.

Risultano assenti i Consiglieri: AZZARÀ Barbara - FASSINO Piero - NAPOLI Osvaldo - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

Proposta dell'Assessore Rolando.

L'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Con riferimento al quadro normativo relativo all'imposta in oggetto, occorre osservare che dopo anni caratterizzati da ripetuti interventi legislativi, nell'anno 2016 l'Imposta Municipale Propria - IMU - alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha avuto una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015, pur con l'introduzione di alcune specifiche riduzioni di aliquota.

Considerato che anche la Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) non ha introdotto disposizioni normative che comportino una modifica della disciplina dell'imposta, l'attuale regime prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli);
- la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari equiparate, con Regolamento comunale, all'abitazione principale (con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) e cioè l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Regolamento IMU, articolo 3, comma 3);
- la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari individuate dall'articolo 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, ossia:
 - casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal

Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;

- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Si consideri inoltre che nel 2017 il Comune non può prevedere aumenti delle aliquote IMU rispetto a quelle adottate nel 2016 in forza della previsione dell'articolo 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - che ha esteso al 2017 le previsioni della Legge di Stabilità 2016 che già avevano determinato il blocco delle aliquote rispetto al 2015.

Di conseguenza vengono confermate le aliquote e le agevolazioni già previste nel 2016 dalla Legge n. 208/2015:

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti di primo grado a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 10). Inoltre l'agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso);
- la riduzione (già prevista nel 2016) del 25% dell'imposta per le unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 e articolo 5, comma 2. Pertanto nelle suddette ipotesi, previste dagli Accordi Territoriali vigenti, l'imposta, già determinata per il 2016 con riduzione del 25% rispetto a quella deliberata per il 2015, viene confermata nella stessa misura pari al 4,31 per mille (nel 2015 tale aliquota era pari al 5,75 per mille);
- la riduzione (già prevista nel 2016) del 25% dell'imposta per le unità abitative (escluse le pertinenze) locate ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1. Pertanto nelle suddette ipotesi - oltre che nel caso in cui l'unità abitativa sia locata a titolo di abitazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L. 431/98 a soggetti privi di residenza

anagrafica e di dimora abituale - l'imposta, già determinata per il 2016 con riduzione del 25% rispetto a quella deliberata per il 2015, viene confermata nella stessa misura pari al 7,95 per mille (nel 2015 tale aliquota era pari al 10,6 per mille).

Vengono confermate per il 2017 anche le ulteriori possibilità di riduzione di aliquota, già previste nel 2016 a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento IMU, ove sono prese in considerazione alcune specificità presenti nel nostro territorio. Risultano pertanto confermate:

- l'aliquota del 9,6 per mille (per gli immobili già locati a canone libero) nel caso di riduzioni del canone annuo di locazione comprese tra il 10% e il 20% per la rimanente durata del contratto ed eventuali proroghe;
- l'aliquota dell'8,6 per mille (sempre per gli immobili locati a canone libero) per le riduzioni del canone superiori al 20% per la rimanente durata del contratto ed eventuali proroghe;
- l'aliquota dell'8,6 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- l'aliquota dell'8,6 per mille per le unità immobiliari appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo per i periodi d'imposta coincidenti con i primi due anni di attività;
- l'aliquota del 9,6 per mille per i fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche utilizzate direttamente dal proprietario per attività cinematografica ovvero locati per le medesime finalità.

Analogamente si conferma l'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado (già concessa nel 2016 e a partire dal 2012) che non presentano i requisiti specifici per usufruire della riduzione del 50% della base imponibile come previsto nella Legge di Stabilità 2016.

Il termine per il pagamento dell'imposta, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 23, articolo 9, comma 3), è fissato in due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. Ai sensi dall'articolo 1 comma 721 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 per gli enti non commerciali è previsto il versamento in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui sopra e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Visto il Regolamento IMU (mecc. 2016 01484/013) approvato dal Consiglio Comunale il 27 aprile 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU, così come definite nel prospetto "IMU 2017 - Aliquote e detrazioni" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili;
- 2) di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 169 Legge n. 296/2006;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;
- 4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata all'IMU;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE
AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
TRIBUTI, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE UFFICI
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
IMPOSTA UNICA COMUNALE
F.to Rinaldi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Morano Alberto, Ricca Fabrizio

Non partecipano alla votazione:

Artesio Eleonora, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Morano Alberto, Ricca Fabrizio

Non partecipano alla votazione:

Artesio Eleonora, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

È allegato al presente provvedimento il seguente:
allegato 1.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Imbesi
